



TRIBUNALE DI BOLOGNA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE MOBILIARE

Nella procedura n. 3075/2012 R.G. promossa da

CAIA

contro

TIZIO

sul ricorso con cui il debitore TIZIO, in data 03/01/2013, ha svolto opposizione all'esecuzione, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 18/02/2013 visti gli atti;

in fatto e in diritto

Considerato che "L'esecuzione forzata non ha il compito di stabilire, attraverso l'esame del modo di essere della realtà sostanziale, i diritti e gli obblighi delle parti: tale compito spetta al processo di cognizione. L'esecuzione forzata non interviene per stabilire autoritativamente quali comportamenti siano leciti e quali siano doverosi. Lo scopo dell'esecuzione forzata è di procurare la soddisfazione di diritti correlati a obblighi non adempiuti, dando per scontata l'esistenza di tali diritti e di tali obblighi; la preclusione alla possibilità di ridiscutere ciò che è stato oggetto del provvedimento giurisdizionale presuppone che la funzione esercitata sia stata proprio quella di statuire circa i diritti e gli obblighi delle parti, mentre tale funzione è assente dal processo esecutivo. Nel processo esecutivo non si parte da una situazione in cui bisogna stabilire il modo di essere della realtà sostanziale, ma si dà per scontato che il diritto e l'obbligo esistano. La preclusione che rende incontrovertibili gli effetti dell'esecuzione forzata nasce semmai dall'atto, in cui il titolo esecutivo consiste";

Rilevato che le ragioni di doglianza riproducono motivi dedotti ovvero deducibili con il solo corrispondente mezzo di impugnazione, l'opposizione a precetto, non essendo come noto consentito al G.E., sia pure ai fini della decisione sull'istanza di sospensione e, dunque, nell'ambito della deliberazione sommaria ed anticipata rispetto al promosso

giudizio a cognizione piena, valutare fatti ed argomenti già esaminati dal giudice dell'opposizione a precetto;

preso atto che il creditore procedente al momento agisce in base a titolo valido ed efficace;

considerato che parte opponente nulla ha dedotto di giuridicamente rilevante a sostegno della richiesta di sospensione dell'esecuzione, limitandosi a richiamare atti ed argomenti già spesi nel giudizio di opposizione a precetto e del relativo sub procedimento;


Accertato che non è stata, inoltre, espressa alcuna valutazione di pericolo per il ricorrente, secondo i tratti della irreparabilità del pregiudizio, nella prosecuzione del processo esecutivo;

rilevato che ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 1° comma c.p.c. in quanto l'opposizione svolta da TIZIO appare pretestuosa e defatigatoria, ciò è facilmente deducibile dal fatto il debitore ha agito senza la normale prudenza, in quanto le eccezioni svolte da questi ab origine si possono ritenere palesemente infondate in relazione alla prospettazione giuridica e alla ricognizione storica dei fatti posti a fondamento dell'opposizione;

considerato che il giudice di merito già si è espresso in ordine alle istanze di sospensione avanzata dal debitore esecutato in sede di opposizione a precetto e successiva istanza di sospensione ex art. 623 c.p.c. e nonostante questa pronuncia il TIZIO senza reclamare il provvedimento del giudice di merito ha svolto nuova opposizione davanti al giudice dell'esecuzione utilizzando gli stessi argomenti spesi negli atti dell'opposizione a precetto (doc.3 depositato dall'opponente) costringendo pertanto la creditrice procedente a difendersi in sede di opposizione all'esecuzione;

che va pertanto respinta l'istanza di sospensione avanzata da TIZIO ponendo a carico dello stesso le spese della presente fase che in mancanza di nota spese vengono liquidate in via equitativa,

vista la richiesta del creditore;





visti gli artt. 485, 487, 529, 615, 619 c.p.c.:

p.q.m.

non sospende l'esecuzione:

- concede ai sensi dell'art. 616 termine perentorio entro 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito, avanti al giudice e sezione designandi del Tribunale di Bologna in relazione alla competenza tabellare, mandando alla parte più diligente per l'iscrizione a ruolo della causa, con il rispetto nella notifica dell'atto introduttivo dei termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c..
- Condanna TIZIO a rifondere a CAIA le spese del presente ricorso d'opposizione all'esecuzione che si liquidano in via equitativa in totali euro 3.500,00 oltre IVA e CPA come per legge.
- Condanna ex art 96 c.p.c. TIZIO a pagare a CAIA la somma di euro 4.000,00
- Si dispone l'assegnazione con separato provvedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, autorizzando la stessa al compimento anche mediante utilizzo del fax.

BOLOGNA, 20 Febbraio 2013

IL GIUDICE DELL' ESECUZIONE MOBILIARE
Dott. Massimo Giunta

Depositato in Cancelleria
il,21 FEB. 2013...
IL CANCELLIERE